



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Opere Sociali di N.S. di Misericordia
Savona

**REGOLAMENTO AZIENDALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I.**

Adottato con Deliberazione n .9 dell'11 febbraio 2025

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Il presente regolamento contiene le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 "*Incentivi alle funzioni tecniche*" del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Amministrazione.

Articolo 2 (Destinatari e funzioni)

La presente disciplina si applica al personale dell'Azienda in servizio incaricati per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa in materia di appalti indicate nell'Allegato I. 10 del Codice.

Sono destinatari all'applicazione della presente disciplina:

- responsabile unico di progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

I collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto sono individuati, in base a un principio di rotazione, nell'atto con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono

opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Relativamente agli affidamenti di forniture e servizi la disciplina del presente regolamento si applica ad appalti di particolare complessità, per qualità o importo delle prestazioni, per le quali sia necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione-persona diversa dal RUP - in base alle disposizioni contenute agli art. 31 e seguenti dell'all.II. 14 capo II, del Codice dei contratti.

L'incentivo è corrisposto per l'attività effettivamente svolta anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o acquisizione del servizio o fornitura, qualora il procedimento si arresti per fatti o scelte non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura.

Articolo 3

(Esclusione dall'applicazione dell'incentivo)

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- i lavori, servizi e forniture il cui importo a base di affidamento, iva esclusa, sia inferiore a euro 40.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
- i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Dirigente del Settore competente con atto formale, eventualmente coincidente con l'atto di avvio della procedura.

In relazione alle attività della programmazione della spesa e predisposizione della gara saranno i Dirigenti responsabili di tali Settori a fornire i nominativi e relative funzioni/attività al RUP e/o al Dirigente competente del procedimento.

Non possono essere concessi incarichi ai soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 o che si trovino in condizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Codice.

Lo stesso dirigente potrà, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e, in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, sarà stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato avrà svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verificherà il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.

L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il Dirigente competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti qualificate.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento

Il compenso percepito nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7 della presente disciplina.

Articolo 6

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

In tutti i casi in cui l'Ente svolga per conto di altre Stazioni Appaltanti o Enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera procedura o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le Stazioni Appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.

Articolo 7

(Compatibilità e limiti di impiego)

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal personale incaricato nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

Per le Amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 D.Lgs. 36/2023 il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento.

Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 8

(Formazione professionale e strumentazione)

Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione,

nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 9

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle Stazioni Appaltanti e degli enti concedenti.

Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, calcolata sull'importo dell'appalto posto a base della procedura di affidamento, iva escl. senza considerare ribassi di aggiudicazione, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico della Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 45, commi 3, 4 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 3 lett.b)

Incrementa altresì le risorse di cui comma 3 lett.b) la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'Amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella 1a: appalti-concessioni di lavori

Importo a base d'asta = A		Incentivo = I	
da	€ 40.000,00 a € 750.000,00		1,80% A
da	€ 750.001,00 a € 1.500.000,00	€ 13.500,00	+1,60% (A - € 750.000,00)
da	€ 1.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 25.500,00	+1,00% (A - € 1.500.000,00)
da	€ 5.000.001,00 a oltre	€ 60.500,00	+0,50% (A - € 5.000.000,00)

Tabella 1b: appalti – concessioni di forniture e servizi

Importo a base d'asta = A		Incentivo = I	
da	€ 40.000,00 a € 221.000,00		1,80% A
da	€ 221.001,00 a € 1.000.000,00	€ 3.978,00	+1,60% (A - € 221.000,00)
da	€ 1.000.001,00 a € 5.000.000,00	€ 16.442,00	+1,00% (A - € 1.000.000,00)
da	€ 5.000.001,00 oltre	€ 56.442,00	+0,50% (A - € 5.000.000,00)

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Le varianti conformi ai sensi dell'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori spese rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è quantificato dal RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 co. 13 del Codice.

In caso di appalti suddivisi in lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come funzionale o prestazionale.

Articolo 10 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate quale parte integrante. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Articolo 11 (Erogazione delle somme)

Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche-amministrative svolte dal personale da parte del Dirigente, su indicazione del RUP qualora non coincidente.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili al personale facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale, come indicato nel successivo art. 14, connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale dell'Azienda o altra pubblica Amministrazione, in quanto affidate a professionisti esterni, incrementa le risorse di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

Il Dirigente competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e 3, stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

- a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione della spesa, verifica della progettazione, attività di progettazione e predisposizione degli atti di gara:
 - il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto o atto equivalente, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
- b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione (direzione lavori e/o di esecuzione e loro collaboratori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e regolare esecuzione):

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di RUP e suoi collaboratori, previa verifica da parte del dirigente dell'attività svolta e dell'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti si procederà come segue:
- il dirigente assume la determina di liquidazione di una quota pari al 50% dell'incentivo dovuto ad avvenuta stipula del contratto o atto equivalente;
 - la rimanente quota del 50% verrà liquidata a seguito dell'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

Art. 13

(Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

Qualora durante le procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando/lettera invito/preventivo, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in fase di progettazione e/o di esecuzione dei suddetti contratti rispetto ai cronoprogramma approvato, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alle attività di progettazione, direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A	
Incremento tempi di conclusione appalto	Riduzione incentivo
Dal 10% al 20 %	10%

Dal 21% al 35 %	25%
Dal 36% al 50 %	50%
Oltre il 50%	100%

Articolo 14
(Applicazione e entrata in vigore)

La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, 1 luglio 2023.

Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie, fatto salvo per quei procedimenti per cui si è già provveduto alla liquidazione degli incentivi con applicazione del previgente regolamento.

Rientrano nell'applicazione del previgente Codice D.Lgs 50/2016 art. 113 e relativo Regolamento incentivi, approvato con la Delibera n. 44 del 21/09/2022, le procedure avviate prima del 1 luglio 2023.

ALLEGATI - TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

ALLEGATI - TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

TABELLA 1

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo lavori
I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti individuati, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	25
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori ed eventuali direttori operativi	12
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo - Regolare Esecuzione	8
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	3

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Tabella 2

– Coefficienti di ripartizione dell'incentivo servizi e forniture

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti individuati nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	Percentuale %
Attività tecnica	
Responsabile unico del procedimento	28
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	16
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione ed eventuali direttori operativi	20
Regolare esecuzione	8

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.